Capitolato d'oneri particolare
per la compravendita di parte del materiale legnoso compreso nel lotto "Piani di Brenta est" (progetto di taglio n. 320/2026/7)

art. 1 – Oggetto della compravendita e definizione delle parti

La presente compravendita ha per oggetto parte del materiale legnoso compreso nel lotto "Piani di Brenta est" (in Val Brenta, sul C.C. Ragoli II, Comune di Tre Ville), per il quale l'Ufficio Distrettuale Forestale di Tione ha elaborato il progetto di taglio n. 320/2026/7.

Il venditore è la Comunità delle Regole di Spinale e Manez (c.f. 00324520220, p.i.v.a. 00159040229), con sede a Tre Ville (TN), di seguito indicata anche solo come "Comunità delle Regole".
L'acquirente è l'impresa _____ (c.f. _____, p.i.v.a. _____), con sede a _____ (__), di seguito indicata anche solo come "acquirente".

Il materiale legnoso in questione è venduto con la modalità "in piedi".
Le quantità del materiale legnoso oggetto di compravendita sono state stimate dall'autorità forestale come di seguito indicato, restando salvi i risultati della misurazione finale:

- 320 m³ di legname da opera di abete rosso (al lordo della corteccia);
- 103 m³ di legname da opera di abete bianco (al lordo della corteccia);
- 30 t di biomassa ad uso energetico di abete rosso;
- 10 t di biomassa ad uso energetico di abete bianco.

Invece, **tutta la legna da ardere di faggio, stimata nel progetto di taglio in 10 t, resterà di proprietà della Comunità delle Regole e dovrà essere tagliata, esboscata ed accatastata in stanghe a cura e spese dell'acquirente, ossia senza alcun corrispettivo**.

art. 2 – Modalità di esbosco ed accatastamento

L'acquirente, nell'esecuzione delle operazioni di utilizzazione forestale, dovrà attenersi a tutte le condizioni generali relative a taglio, allestimento, esbosco, misurazione e collaudo puntualmente specificate nel progetto di taglio sopra citato nonché nel presente capitolato d'oneri. L'acquirente dovrà utilizzare esclusivamente il materiale legnoso venduto, con il divieto di estendere l'abbattimento delle piante oltre i limiti dell'area stabilita nel progetto di taglio.
Le piante dovranno essere utilizzate fino al diametro di 12,00 cm in punta. **Peraltro, tutto il materiale legnoso derivante dalle operazioni forestali (toppi basali, ramaglie, cortecce, etc.), a prescindere dalla sua commerciabilità, dovrà essere asportato: il materiale legnoso cippato sarà misurato secondo quanto previsto nel presente capitolato d'oneri mentre quello non utilizzabile a tal fine dovrà essere smaltito a cura e spese dell'acquirente**.

Tutto il materiale legnoso dovrà essere accatastato sul piazzale forestale in località Pra de la Casa o in altra posizione che sarà indicata dal custode forestale della Comunità delle Regole. A seguito dell'asporto del materiale legnoso oggetto di compravendita l'area utilizzata per l'accatastamento dovrà essere

accuratamente pulita a cura e spese dell'acquirente, incluso lo smaltimento di tutto il materiale residuo (ramaglie, cortecce, segatura, etc.).

Il lotto in parola è intersecato dalla strada forestale (tipo A) "Piani di Brenta", di proprietà della Comunità delle Regole. Pertanto, per l'esecuzione delle operazioni forestali l'acquirente dovrà concordare con il custode forestale della Comunità delle Regole i periodi e gli orari di chiusura al transito di detta strada forestale, al fine di garantire l'incolumità delle persone.

L'acquirente si impegna ad eseguire (o a far eseguire da terzi) le operazioni di utilizzazione forestale nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché a rispettare le eventuali prescrizioni che saranno dettate dalla Comunità delle Regole, anche tramite il proprio custode forestale, per specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, viarie, etc..
Inoltre, l'acquirente si impegna ad organizzare le operazioni di utilizzazione forestale in modo da evitare danneggiamenti al patrimonio della Comunità delle Regole e all'ambiente naturale in generale, adottando tutte le precauzioni necessarie al fine di ridurre i rischi di inquinamento (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello derivante dallo spandimento di carburanti e lubrificanti utilizzati nelle attività forestali).
In ogni caso, l'acquirente resterà responsabile nei confronti della Comunità delle Regole di tutte le operazioni di utilizzazione forestale.

art. 3 – Misurazione

Il legname da opera è venduto in due assortimenti qualitativi, denominati "prima scelta" e "seconda scelta", con i prezzi differenziati previsti nel presente capitolato d'oneri. Specificamente, sarà considerato di "seconda scelta" il legname che presenterà le seguenti caratteristiche:

- paleria di diametro inferiore a 18 cm;
- tronco commerciabile con carie passante e superiore al 40% del diametro (per tale difetto l'acquirente dovrà sezionare la pianta fino al suo venir meno);
- tronco composto da due o più fusti;
- toppo basale con evidente curvatura (lunghezza massima 2,5 m);
- tronco derivante da pianta secca in piedi;
- tronco con fibratura elicoidale.

La misurazione del legname da opera sarà effettuata mediante calcolo del volume a misura piena con applicazione di una riduzione fissa forfettaria per la corteccia (10% per l'abete rosso e l'abete bianco, 18% per il larice). Saranno escluse dalla misurazione le due estremità dei tronchi da sega nella misura di 8,00 cm per parte.
La misurazione del legname da opera sarà effettuata sul letto di caduta oppure a catasta, a seconda delle esigenze e delle indicazioni del custode forestale della Comunità delle Regole. In caso di misurazione a catasta, il legname dovrà essere suddiviso in cataste stabili, realizzate a regola d'arte e secondo la normativa vigente in materia. Eventuali catastaste non eseguite correttamente dovranno essere rifatte a cura e spese dell'acquirente.
Saranno a carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla misurazione, incluse quelle per lo spostamento dei tronchi al fine della misurazione e per il personale impiegato per la marcatura dei tronchi.

La misurazione del volume del materiale legnoso cippato sarà effettuata stimando quello del cassone dell'autocarro utilizzato per il suo trasporto.

Il verbale di misurazione, redatto dal custode forestale della Comunità delle Regole, dovrà essere controfirmato dall'acquirente.

art. 4 – Corrispettivi e pagamenti

I corrispettivi della compravendita sono stabiliti dalle parti come di seguito indicato:

- **_____ €/m³ oltre all'i.v.a. 22% per il legname da opera di "prima scelta";**
- **50,00 €/m³ oltre all'i.v.a. 22% per il legname da opera di "seconda scelta";**
- **2,00 €/metro stero oltre all'i.v.a. 10% per il materiale legnoso cippato.**

Il corrispettivo complessivo della compravendita dovrà essere pagato dall'acquirente alla Comunità delle Regole a seguito della misurazione e prima dell'asporto del materiale legnoso, anche in più rate: specificamente, l'asporto di un dato quantitativo di materiale sarà possibile solo dopo il pagamento del relativo corrispettivo.

Il ritardo nel pagamento del corrispettivo, anche solo parziale, comporterà per l'acquirente il pagamento sulle somme non pagate di un interesse di mora pari all'Euribor 360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di costituzione in mora.

art. 5 – Termini obbligatori

Tutto il materiale legnoso oggetto di compravendita dovrà essere asportato dall'acquirente entro il 31 dicembre 2027. Inoltre, entro il medesimo termine dovrà essere accatastata in stanghe la legna da ardere di faggio, che resterà di proprietà della Comunità delle Regole.
La proroga di detto termine potrà essere concessa dalla Comunità delle Regole per eventi eccezionali indipendenti dalla volontà dell'acquirente.
In caso di ritardo rispetto al termine sopra indicato sarà applicata una penale di 30,00 € per ogni giorno naturale consecutivo, fatte salve le cause oggettivamente non imputabili all'acquirente.

art. 6 – Certificazione del materiale legnoso

Il materiale legnoso oggetto di compravendita proviene da foreste certificate PEFC (identificativo certificato: CSQA-PEFCGFS-86598-AKQ). L'acquirente dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale legnoso osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione nonché mettere a profitto tutte le parti utilizzabili, con le modalità prescritte dalla Comunità delle Regole, anche tramite il proprio custode forestale.

art. 7 – Garanzia

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali (inclusa la completa pulizia delle aree di accatastamento dai residui delle operazioni forestali) nonché per il risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio della Comunità delle Regole, **prima della formalizzazione della compravendita l'acquirente ha presentato alla Comunità medesima una garanzia di _____ €** (importo pari al 50% del valore contrattuale della compravendita, sulla base delle quantità stimate nel progetto di taglio, al netto della corteccia ed i.v.a. inclusa) con la modalità di seguito indicata [1]:

- ☐ deposito infruttifero sul conto corrente della Comunità delle Regole, presso La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella - Società Cooperativa;
- ☐ fideiussione n. _____, di data _____, prestata da _____ (istituto di credito o assicurativo autorizzato ai sensi della normativa vigente ed operante sul mercato italiano da almeno cinque anni), contenente espressamente le seguenti clausole:
  - validità ed operatività della garanzia sino a sei mesi dopo la scadenza del termine finale di cui all'art. 5 del presente capitolato d'oneri;
  - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ.;
  - operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Comunità delle Regole;
  - inopponibilità alla Comunità delle Regole del mancato pagamento di premi o commissioni nonché del mancato adempimento di ogni altro onere a carico del debitore principale;
  - competenza del foro di Trento in caso di controversie.

La garanzia, comunque costituita, sarà interamente svincolata dalla Comunità delle Regole successivamente al collaudo del lotto ed a seguito dell'accertamento dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico dell'acquirente.
In caso di escussione totale o parziale nel corso del periodo contrattuale la garanzia dovrà essere completamente reintegrata dall'acquirente entro quindici giorni dalla richiesta della Comunità delle Regole.

art. 8 – Formalizzazione della compravendita

La presente compravendita è formalizzata con scrittura privata mediante sottoscrizione digitale del presente capitolato d'oneri, **con imposta di bollo a carico dell'acquirente (16,00 €)**.
Con tale sottoscrizione l'acquirente dichiara:

a) di conoscere pienamente lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il materiale legnoso oggetto di compravendita, di averne valutato le caratteristiche e qualità, anche ai fini della determinazione del corrispettivo, e di accettarle integralmente;

[1] Segnare l'opzione che ricorre.

b) di conoscere ed accettare tutte le condizioni, i termini, le indicazioni e gli altri elementi significativi della compravendita, inclusi quelli riportati nel presente capitolato d'oneri e nel progetto di taglio sopra citato, senza alcun limite, condizione o esclusione;
c) di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa in materia di privacy, resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, e di autorizzare la Comunità delle Regole al trattamento dei dati personali comunicati al fine della formalizzazione della compravendita.

art. 9 – Collaudo e rinvio normativo

Il collaudo del lotto sarà effettuato dall'autorità forestale.
Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri e nel progetto di taglio sopra citato saranno applicati il capitolato d'oneri generale approvato dalla Comunità delle Regole, le leggi vigenti in materia nonché gli usi e consuetudini locali.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

Comunità delle Regole di Spinale e Manez	**impresa acquirente**
Il Presidente – Luca Cerana	sig. _____